

**Avv. Adele Ambrosio**  
*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*  
PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)  
Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia

**TRIBUNALE CIVILE DI LA SPEZIA – SEZ. LAVORO**  
**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA**  
**NOTIFICA EX ART.151 CPC**

PER

**CIMINO ROBERTO**, nato a Napoli il 29.08.1963 a Napoli e residente a Marigliano (NA) alla Via Montevergine n. 7, (C.F.: CMNRRT63M29F839G), rappresentato e difeso dall'avv. Adele Ambrosio (C.F.: MBRDLA77R60F839R) ed elettivamente domiciliato in La Spezia presso lo studio legale dell'avv. Anna De Feo sito in via Giacomo Doria n. 3, in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto. *Con dichiarazione di voler ricevere le comunicazione e le notificazioni inerenti il presente giudizio all'indirizzo PEC [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it);*

CONTRO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Genova, Viale delle Brigate Partigiane n. 2;

\*\*\*\*\*

Il ricorrente è docente di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A019 (attuale A046) – discipline giuridiche ed economiche.

Lo stesso, vincitore del concorso abilitante del 1999 ed inserito nella GAE della Provincia di Napoli, nell'agosto del 2015



partecipava al piano straordinario di assunzione di cui alla L. 107/2015 (cfr. domanda di assunzione).

All'esito, veniva assunto a tempo indeterminato dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art.1 comma 98 lett. C) della suddetta legge, con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 (cfr. proposta di assunzione e relativa accettazione).

Provvisoriamente veniva assegnato alla provincia di La Spezia e, per l'anno scolastico 2015/2016 prestava servizio presso il Liceo Costa di La Spezia (cfr. contratto del 26.11.2015).

In data 27.05.2016 presentava domanda per l'assegnazione della sede definitiva, indicando - come previsto nella ordinanza ministeriale n. 241/2016 - l'ordine delle proprie preferenze tra 100 ambiti su tutto il territorio nazionale e poi tra 100 provincie.

A seguito delle operazioni di mobilità, con atto del 13.08.2016, inviato via e-mail, il MIUR comunicava al ricorrente di aver proceduto all'assegnazione, quale sede definitiva, presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, Ambito 0009 (ricadente in provincia di La Spezia).

Pertanto, con mail del 31/08/2016, il MIUR comunicava al ricorrente la sede scolastica, ossia l' I.I.S. Capellini Sauro di La Spezia, dove l'odierno ricorrente assumeva servizio in data 01.09.2016.

L'esito della procedura di mobilità nei confronti del ricorrente è illegittimo per i seguenti



### **MOTIVI**

**1. Disparità di trattamento – illegittimità del CCNI sulla  
mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'08.04.16  
ed illegittimità dell'O.M. n. 241 di pari data**

Il CCNI sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.04.16 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di sua attuazione, ha introdotto una disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli, come il deducente, provenienti dalla GAE.

Tale disparità di trattamento non trova fondamento nella L.107/2015, che all'art. 1, comma 108, prevede che <... i docenti di cui al comma 96 lett. b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lett. b) e c) ed assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2016/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale....>. **Non vi è, dunque, la previsione di alcuna differenza in ordine alla assegnazione della sede definitiva i docenti provenienti dalla Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE.**

Invece il CCNI e l'OM del 08.04.2016 hanno introdotto un'illegittima disparità di trattamento tra i predetti introducendo



due fasi distinte e progressive e privilegiando così illegittimamente gli assunti dalle G.M. 2012.

Infatti, l'art. 6 del CCNI del 2016 e l'O.M. di pari data dispongono – **diversamente** da quanto previsto nella L. 107/2015) - che gli assunti nell'a.s. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti dalle GM del concorso 2012 indicheranno l'ordini di preferenza tra gli ambiti della **Provincia di attuale nomina** mentre gli assunti nell'a.s. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE **indicheranno 100 ambiti di tutto il territorio nazionale.**

Così facendo solo ai primi, provenienti da GM concorso 2012 e, cioè, **da un concorso successivo**, è stata assicurata la scelta della sede definitiva tra gli ambiti della provincia di assunzione (spesso coincidente con quella di residenza), mentre i secondi - provenienti da GAE come il ricorrente - pur essendo in possesso di abilitazione all'insegnamento da molti anni prima vengono inspiegabilmente costretti a chiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta solo in via subordinata rispetto ai primi, **indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità.**

Tale disparità di trattamento è ancora più grave ove si considerino le posizioni di chi, come il ricorrente, risultava collocata nella GAE da moltissimo tempo, **ben 16 anni**, con



legittima aspettativa all'assunzione ordinaria ex art. 399 del D.lgs. n. 297/1994.

Il Prof. Roberto Cimino, dunque, è stato penalizzato rispetto ai partecipanti al concorso successivo del 2012 che, pur con punteggio inferiore o – a parità di punteggio – aventi minore età, vengono inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede.

Fra l'altro, se proprio doveva attribuirsi una precedenza, sarebbe stato più logico riconoscerla a chi aveva sostenuto il concorso prima e non il contrario, oppure in base all'anzianità di permanenza nella GAE della specifica provincia. La citata disparità di trattamento è ancor più evidente, se si considera che gli idonei al concorso 2012 erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale come quella relativa alle GAE.

Come rilevato, non esiste alcuna disposizione di legge che legittimi una tale situazione di favore per i docenti reclutati tramite graduatorie di merito del concorso.

Dunque, la previsione di accantonamento di posti a favore dei docenti assunti tramite GM equivale alla creazione di una riserva, che non trova fondamento nella Costituzione e nelle leggi vigenti ne è supportata da alcuna ragione logico-giuridica.

In tal modo il MIUR ha tradito **il principio dello scorrimento della graduatoria**, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Lo scorrimento della



graduatoria non è, invero, una regola sottoponibile a deroghe dettate da qualsivoglia esigenza amministrativa e lesive dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. Non può porsi dubbio sul fatto che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, come tale basata sulla redazione di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., *ex multis*, TAR Napoli, Sez. VI, 21.03.07 n. 2620).

In conclusione, la condotta della P.A. è stata del tutto illegittima, in quanto **ha ignorato l'obbligo di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede di servizio.**

Tanto è vero che il ricorrente, con punti 19, è stato trasferito in provincia di La Spezia, mentre il personale che in seguito si indicherà, anche con soli 12 punti, poiché movimentato in fase B3 è rimasto nella regione Campania, pur trattandosi di docenti assunti assieme al ricorrente, con la medesima decorrenza e nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni *ex lege* 107/2015.

Giova evidenziare, inoltre, che non tutti i docenti assunti dalle GM sono risultati vincitori del concorso 2012, ma dichiarati solo idonei alla detta procedura concorsuale. Ed infatti, contrariamente alle precedenti procedure concorsuali, il



concorso indetto con DDG 82/2012 **non aveva valore abilitante**, ma era esclusivamente finalizzato all'assunzione dei vincitori, ossia dei candidati utilmente collocati nella graduatoria rispetto al numero dei posti messi a concorso.

Pertanto, detta categoria di docenti, che non vantava alcun titolo all'assunzione né aveva conseguito l'abilitazione all'insegnamento (il bando prevedeva l'abilitazione automatica solo per i vincitori di concorso) non solo è rientrata nel piano straordinario di assunzioni ma, senza ragione alcuna, è stata ingiustificatamente privilegiata in sede di mobilità, mediante la riserva in loro favore dei posti nella medesima provincia di assunzione (con sede provvisoria) e mediante l'inserimento in una fase di mobilità precedente a quella riservata ai docenti immessi in ruolo da GAE. Quindi, detti docenti, nell'ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni, sono stati assunti in sede provvisoria sui posti dell'organico potenziato nelle province di residenza.

Infine, l'illegittimo meccanismo di favore introdotto dal CCNI ha poi fatto sì che detti docenti restassero nelle medesime province, quindi a casa, essendo stati loro riservati un numero corrispondente di posti.

Tali evidenti disparità di trattamento non trovano fondamento né nella L. 107/2015, né nel D.lgs. 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego). Anche per effetto delle evidenziate illegittimità delle OM



n. 241/2016 e del CCNI, il ricorrente ha subito una ingiusta penalizzazione.

Lo stesso, nella compilazione della domanda di mobilità, dopo aver indicato in primis gli ambiti territoriali della Campania per l'attribuzione della sede definitiva, con **punti 19 (+6 per il ricongiungimento al coniuge ed al nucleo familiare)**, ha ordinato le successive preferenze dei 100 ambiti territoriali.

Come preferenza n. 1, ove valevano i 25 punti (19 + 6 per il ricongiungimento al coniuge), il ricorrente ha indicato l'ambito **CAMPANIA 0019 (Provincia di Napoli)**, in cui aveva appunto punteggio 25, maggiore di quello dei seguenti docenti risultati assegnatari dell'ambito solo perché provenienti da GM del concorso 2012:

- 1.- Capezzone Maria Rita nata il 21.06.1972 con punti 19;
- 2.- Aliperti Giuseppe nato l'8.3.1965 con punti 20;
- 3.- Albarella Camilla nata il 9.6.1977 con punti 21;
- 4.- Anzevino Mario nato il 4.5.1975 con punti 22;
- 5.- Russo Michele Rosario nato il 29.09.1972 con punti 22.

Nella preferenza n. 2 **CAMPANIA 0020 (Provincia di Napoli)**, risultano assegnate con punti inferiori ai 19 del ricorrente le seguenti docenti:

- 1.- Solombrino Mariarosaria nata il 31.05.1966 con punti 17;
- 2.- Toscano Annalisa nata l'11.1.1972 con punti 18.





**Avv. Adele Ambrosio**  
*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*  
PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)  
Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia

Nella preferenza n. 3 **CAMPANIA 0021 (Provincia di Napoli)**,, risultano assegnate con punti inferiori ai 19 del ricorrente le seguenti docenti:

- 1.- Rastelli Maria Cristina nata il 18.06.1976 con punti 13;
- 2.- Boccia Angela nata il 26.08.1968 con punti 15;
- 3.- Monti Paola nata il 13.10.1962 con punti 18;
- 4.- Sorbilli Anna nata il 10.03.1962 con puti 18.

Nella preferenza n. 5 **CAMPANIA 0001 (Provincia di Avellino)** risulta assegnata con punti 18 la seguente docente:

D'Antuono Anna nata il 6.9.1972.

Nella preferenza n. 6 **Campania 0018 (Provincia di Napoli)**, risulta assegnato con punti 19 ma con età anagrafica inferiore al ricorrente il seguente docente:

Marchese Roberto nato il 16.07.1973

Nella preferenza n. 11 **CAMPANIA 0014 (Provincia di Napoli)**, risultano assegnati con punti inferiori ai 19 del ricorrente i seguenti docenti:

- 1.- Regine Laura nata il 18.05.1957 punti 12;
- 2.- Graziano Daniele nato il 15.12.1986 con punti 17;
- 3.- Ruggiero Serafina nata il 18.06.1974 con punti 17.

Nella preferenza n. 13 **CAMPANIA 0017 (Provincia di Napoli)**, risultano assegnati con punti 18 i seguenti docenti:

- 1.- Chianese Salvatore nato l'11.06.1972;
- 2.- Liccione Fortuna nata l'8.2.1972.



Nella preferenza n. 14 **CAMPANIA 0016 (Provincia di Napoli)**, risultano assegnati con punti 18 i seguenti docenti:

- 1.- Civero Antimo nato il 18.10.1965;
- 2.- Di Martino Luca nato il 20.07.1967;
- 3.- Ughi Francesco nato il 5.12.72

nonché con punti 19 ma con età anagrafica inferiore al ricorrente il seguente docente:

- 4.- Campolmi Lorenzo nato il 4.7.1972.

Nella preferenza n. 17 **CAMPANIA 0005 (Provincia di Benevento)**, risultano assegnati con con punteggio inferiore a quello del ricorrente:

- 1.- De Simone Francesca nata il 16.8.1976 con punti 15;
- 2.- Franco Angela nato il 19.07.1964 con punti 15;
- 3.- Gaudino Gemma Gerardina nata il 21.05.1972 con punti 16;
- 4.- Stingone Rosario nato il 15.10.1976 con punti 16.

Nella preferenza n. 18 **Campania 0011(Provincia di Caserta)** risulta assegnata con punti 19 ma con età anagrafica inferiore al ricorrente la seguente docente:

Santangelo Giovanna nata il 2.10.1968.

Nella preferenza n. 20 **Campania 022(Provincia di Napoli)** risulta assegnato con punti 18 la seguente docente:

Valente Giorgia nata il 10.05.1971

E così via procedendo nello scorrimento delle preferenze come segnalate nella domanda di mobilità.



Se a ciò si aggiunge l'altro profilo di illegittimità di cui al secondo motivo riguardante la possibilità di ottenere titolarità su scuola per alcune categorie, si comprende come l'intera procedura sia completamente viziata, considerato che il ricorrente non ha, di fatto, potuto partecipare su tutti i posti disponibili.

**E' palese, pertanto, la lesione del diritto soggettivo del ricorrente, che ha subito una gravissima discriminazione essendogli stato precluso la mobilità a parità di condizioni** sugli ambiti territoriali della Campania, ambiti riservati prioritariamente, quanto inspiegabilmente, ai docenti provenienti dal concorso 2012, **titolari anche di un punteggio inferiore**, in pregiudizio del merito.

**2. Altra situazione palesemente pregiudizievole è quella riguardante le operazioni di mobilità dei docenti assunti nell' a. s. 2014/2015.**

L'art. 6, CCNI del 08.04.2016, prevede:

1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

**FASE A**

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.



**Avv. Adele Ambrosio**  
**Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)**  
**PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)**  
**Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia**

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

#### FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

#### FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza



ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

#### FASE D

1) Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2) Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1.

3) Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30.

L'art. 6 del CNMI del 2016 sopra riportato, quindi, dispone che i docenti assunti nell'a.s. 2014/2015 partecipano “nel limite numerico di posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A e, se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, **otterranno la titolarità di una scuola**, secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente, saranno assegnati ad un ambito se richiesto.



## *Avv. Adele Ambrosio*

*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*

*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*

*Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia*

Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia.”

Ciò, tuttavia, non trova riscontro **nell'art. 1 comma 108 della L. 107/15**, laddove, si legge che **“per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico di autonomia rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/15**. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'art. 399, comma 3, del T.U. di cui al D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni per tutti posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell' a.s. 2015/16 ai soggetti di cui al comma 96 lett.b) assunti ai sensi del comma 98 lett. b) e c).>; in particolare, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015 partecipano a domanda alla mobilità territoriale e professionale anche in deroga al vincolo triennale per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico di autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell' anno scolastico 2015/2016 agli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C.

Nulla è previsto nella legge in ordine alla possibilità prevista dall'art. 6 del CCNI di ottenere titolarità su scuola.

La differenza non è di poco conto.



Invero, la norma contrattuale, attuata con l'OM 241/2016, ha introdotto una deroga alla previsione legislativa, comportante una evidente disparità di trattamento, **che ha gravemente pregiudicato i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016**. Infatti, tale norma contrattuale, ha invogliato tutti i docenti immessi in ruolo entro l' a. s. 2014/2015 alla presentazione di domanda di mobilità, atteso che è stata prevista la possibilità, per costoro, per il caso di soddisfazione sul primo ambito richiesto, di ottenere, in tale ambito, la titolarità su scuola e non, invece, solo su ambito. **Diversamente, in base alle statuizioni della L. 107/2015 e senza tale deroga, il docente in questione, già titolare su scuola in altra provincia, difficilmente avrebbe presentato domanda per trasferimento su ambito**, dovendo sottostare come tutti gli altri, per l'assegnazione della scuola, alla cd “chiamata diretta” da parte del Dirigente Scolastico.

**3. Ulteriore profilo di illegittimità, nella procedura di assegnazione della sede, per il ricorrente va individuato nella violazione del comma 108 della Legge 107/2015, nonché nel mancato rispetto del criterio dell'attribuzione con priorità dei posti richiesti dai docenti che hanno partecipato alla fase C della mobilità, rispetto alla richiesta dei partecipanti della successiva fase D, che, pertanto, non avrebbe potuto scavalcarli.**



## *Avv. Adele Ambrosio*

*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*

*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*

*Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia*

**Il ricorrente**, assunto in fase C e proveniente da GAE, rientrava – ex art. 6 CCNI e successiva O.M. 241/16 - nella fase C della mobilità, da svolgersi sui posti residuati all'esito dei movimenti di cui alle precedenti fasi A e B.

**La fase D della mobilità**, invece, poteva essere richiesta da docenti assunti in momenti diversi rispetto alla ricorrente, ma solo nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le precedenti fasi A, B e C.

Avvenendo la procedura di mobilità in ordine di fasi, nessun docente partecipante alla fase D - che avrebbe dovuto svolgersi, si ripete, **dopo l'esaurimento della precedente fase C (trasferimento su tutti i posti disponibili degli abiti nazionali)** - avrebbe potuto scavalcare quelli partecipanti alla fase C, come la ricorrente.

Così, però, non è stato, poiché il prof. Roberto Cimino si è visto superare, nell'ambito territoriale **CAMPANIA 0013 (Provincia di Napoli)** da lui indicato come preferenza n. 09, dal prof. FONTANA ORESTE FABIO, con punti 19 e con età anagrafica inferiore al deducente che, pur rientrando nella successiva fase D, ha ottenuto l'assegnazione proprio nel suddetto ambito.

Ciò, quindi, in evidente contrasto con il disposto degli artt. 2 e 6 CCNI 2016, che impongono di tenere conto delle preferenze espresse dai docenti che partecipano alla fase precedente





## *Avv. Adele Ambrosio*

*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*

*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*

*Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia*

prima di passare all'esame di quelle richieste dai docenti che partecipano alla fase successiva.

**Sulla base di quanto sopra, già il Giudice del Lavoro del Tribunale di Como, con ordinanza del 28 novembre 2016, si è espresso favorevolmente alle ragioni dei partecipanti alla fase C della mobilità, dichiarando che il MIUR doveva tener conto della priorità di questa fase rispetto alla D e sospendendo l'efficacia delle assegnazioni ottenute dai docenti in fase C in violazione di tale criterio.**

L'aspetto più incredibile della vicenda, che aggrava l'illegittimità del comportamento del MIUR, è che il ricorrente, a fronte di tale macroscopico errore commesso dal MIUR, presentava in data 17.08.2016 istanza di conciliazione all'UST di La Spezia, con la quale evidenziava l'errata assegnazione dell'ambito CAMPANIA 0013 al citato Prof. Fontana Oreste Fabio, appartenente alla fase D, che aveva scavalcato il ricorrente appartenente alla fase C, in aperta violazione della normativa e dello stesso CCNI 2016 inerenti i passaggi e i trasferimenti dei docenti. La suddetta istanza di conciliazione non veniva assolutamente presa in considerazione dagli uffici del MIUR interessati che omettevano qualsiasi risposta al ricorrente.

#### **4. Mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità.**



Altra questione che rileva, sotto il profilo della violazione del diritto soggettivo, è l'assoluta mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità.

Non è dato ben sapere, infatti, come l'algoritmo predisposto per l'individuazione delle sedi abbia funzionato, *rectius* se ha funzionato come avrebbe dovuto.

Quanto accaduto, in relazione all'assegnazione di alcuni ambiti in fase D, è, al contrario, la prova che sono stati commessi molti errori.

Al riguardo, si può solo registrare il netto rifiuto opposto dall'Amministrazione alle reiterate richieste di rendere noto ai diretti interessati le modalità di funzionamento, al fine di rendere possibile il normale controllo sull'attività della P.A.

Tutto ciò ha comportato indubbiamente la violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

### **Giurisdizione.**

Nel caso di specie sussiste la giurisdizione del G.O.- Lo stesso art. 1 comma 196 della legge 107/2015 ha espressamente previsto – richiamando un principio generale dell'ordinamento giuridico – che “sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge.”



Tanto, oltre a quanto previsto dall'art. 63 del D.lgs. n. 165/2001 in base al quale “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 ...” ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo”.

Per cui, a prescindere dall'impugnazione diretta o meno della citata O.M., resta il fatto che la ricorrente, in quanto già dipendente della P.A. ha pieno diritto a rivolgersi alla G.O. per la tutela dei propri diritti soggettivi.

Ciò premesso il Prof. Roberto Cimino, come sopra rappresentato e difeso,

### **RICORRE**

a Codesto Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, Voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

1. In via principale, ritenuta la disparità di trattamento con gli assunti nell'anno 2015/2016 provenienti da GM 2012 e disapplicata la relativa norma del CCNI, dichiarare il



## *Avv. Adele Ambrosio*

*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*

*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*

*Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia*

diritto del ricorrente, Prof. Roberto Cimino, all'assegnazione in via definitiva della sede nell'ambito **CAMPANIA 0019**, il primo in cui – secondo l'ordine degli ambiti indicati nella domanda di mobilità si è verificato il pregiudizio o, in subordine, in uno degli altri ambiti secondo le preferenze espresse (CAMPANIA 020, CAMPANIA 021, CAMPANIA 0001, CAMPANIA 0018, CAMPANIA0014, CAMPANIA 0017, CAMPANIA 0016, CAMPANIA 0005, CAMPANIA 0011, CAMPANIA 0022),

2. In via subordinata, in caso di mancato accoglimento del motivo sub 1), assegnare la ricorrente all'ambito territoriale Campania ambito 0013 (in cui è stato illegittimamente scavalcato da partecipante alla fase D dei trasferimenti);
3. Assumere ogni conseguente decisione;
4. Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarre ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.

Si ritiene non vi sia necessità di operare integrazione del contraddittorio con i soggetti che hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti richiesti dalla ricorrente, poiché la domanda è volta ad ottenere l'assegnazione presso uno di tali ambiti senza indicazione di una specifica sede e ciò può avvenire anche in sovrannumero e, quindi, senza riflessi



## *Avv. Adele Ambrosio*

*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*

*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*

*Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia*

diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.

Qualora però tale adempimento venga dal Giudicante ritenuto necessario il ricorrente, chiede sin d'ora che, tenuto conto del numero dei potenziali controinteressati, il Tribunale adito voglia autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.) mediante pubblicazione del ricorso sul sito del Miur o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria e della Campania.

*Ai sensi dell'art. 9 della L. 488/1999, si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile e che, in base alla materia del lavoro, il contributo unificato dovuto è di € 259,00.*

### Si allegano:

- Domanda di assunzione relativa al piano straordinario di cui alla legge 107/2015 con proposta e relativa accettazione (All. 1-3)
- Contratto di lavoro a tempo indeterminato (All. 4);
- Domanda mobilità assegnazione ambito nazionale (All. 5);
- Mail MIUR del 13/08/2016 di assegnazione ambito 09 LIGURIA (All. 6)
- Mail MIUR del 31-08-2016 (All. 7);
- CCNI mobilità 2016/2017 del 08.04.2016 (All. 8);
- O.M. n. 241/2016 dell'08.04.2016 (All. 9);



## *Avv. Adele Ambrosio*

*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*

*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*

*Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia*

- Istanza di conciliazione con ricevuta PEC e dell'Ufficio del Protocollo dell'U.S.T. di La Spezia (All. 10-12);
- Bollettino trasferimenti interprovinciali docenti scuole di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2016/2017 (All. 13);
- Tribunale La Spezia, sentenza n. 272/2017 (All. 14);
- Tribunale di La Spezia, ordinanza n. 30097/2017 (All. 15).

I documenti allegati verranno, ove necessario, inviati con più buste telematiche.

Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, produrre anche in virtù della eventuale avversa costituzione.

Salvis juribus.

Rossano – La Spezia, lì 14.11.2017

Avv. Adele Ambrosio

